



Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI



a pag. 25 **CASSAZIONE.** La sentenza in giudicato impedisce di riesaminare il caso

a pag. 26 **IN PARLAMENTO.** Per i decreti legge in arrivo un maxi emendamento

a pag. 27 **GIUSTIZIA.** Le Sezioni unite civili chiariscono la giurisdizione sui risarcimenti

FISCO UE ■ Superate le resistenze della Polonia - Spazio alla proroga delle aliquote agevolate

Raggiunta l'intesa sull'Iva ridotta

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES ■ Ai tempi supplementari anche l'ostinato veto polacco è caduto. E la presidenza austriaca dell'Unione europea ha potuto ieri sera annunciare il sospirato accordo a 25 che permetterà di prorogare fino al 2010 i regimi di Iva agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera, come in Italia le ristrutturazioni edilizie. «Abbiamo risolto il problema», ha dichiarato sollevato il cancelliere Wolfgang Schuessel, alla conclusione di un incontro a Vienna con il ministro delle Finanze polacco, Zyta Gilowska, il collega austriaco, Karl-Heinz Grasser, e il commissario Ue al Fisco, Laszlo Kovacs. Un uni-vertice di crisi, organizzato per rimuovere l'ultimo scoglio sulla strada dell'intesa: quell'opposizione polacca che rimaneva in campo solitaria dopo

che gli altri due Paesi recalcitranti — Repubblica Ceca e Cipro — avevano accettato durante lo scorso weekend l'ultima proposta di compromesso presentata dalla presidenza austriaca.

Possono così tirare un sospiro di sollievo i nove Paesi che già applicano aliquote ridotte, rispetto al livello minimo europeo dell'Iva del 15%: oltre all'Italia, si tratta di Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Belgio, Portogallo, Lussemburgo e Grecia. Potranno infatti essere prorogate le deroghe scadute lo scorso 31 dicembre. Senza l'accordo all'unanimità dei 25 Paesi per il loro prolungamento, gli Stati mem-

brì sarebbero invece stati costretti ad abolire l'Iva ridotta, pena l'apertura di una procedura d'infrazione da parte di Bruxelles.

L'intesa raggiunta con Varsavia prevede che l'aliquote agevolata prevista per l'Iva sul restauro di abitazioni sia prorogata anche in Polonia fino al 2010, come tutte le altre previste dal cosiddetto allegato K della sesta direttiva. I dieci nuovi Paesi membri hanno infatti potuto includere nella lista delle agevolazioni anche alcuni vantaggi previsti nell'accordo di adesione all'Unione europea, che avrebbero dovuto scadere nel 2007.

Ma, soprattutto, Varsavia ha ottenuto di poter adottare criteri estensivi per far rientrare gran parte dell'edilizia nell'allegato H, che normalmente prevede la possibilità

Per l'Italia si riapre la partita degli sconti sulle ristrutturazioni

di aliquote ridotte per «fornitura, costruzione, restauro e cambiamento di abitazioni previste da misure di politica sociale». Varsavia aveva infatti rifiutato finora di sottoscrivere l'accordo perché insiste-

sull'ottenimento di una concessione fondamentale, ovvero l'Iva ridotta sulla costruzione di nuovi palazzi, che il governo ritiene necessaria per incentivare il rinnovamento dello stock immobiliare del Paese. Il commissario Kovacs aveva suggerito con una lettera che la questione poteva essere risolta adottando un'interpretazione più ampia delle agevolazioni fiscali già permesse per l'edilizia popolare nell'allegato H, con l'inclusione dei palazzi di nuova costruzione. Una garanzia che Kovacs ha poi dato di persona al ministro polacco ieri e che è risul-

tata risolutiva per rimuovere l'ultimo ostacolo. Il ministro Gilowska ha infatti confermato che firmerà l'accordo visto che Varsavia «potrà utilizzare una definizione flessibile dell'edilizia sociale».

Kovacs, dal canto suo, si è rallegrato del «compromesso equo ed equilibrato» e si è felicitato che la Polonia «abbia fatto prova di solidarietà nei confronti degli altri 24 partner. Voglio sottolineare — ha aggiunto il commissario — che questa soluzione comporta benefici concreti per tutti gli Stati».

Per l'Italia, il via libera all'Iva ridotta, con ogni probabilità, comporterà il passaggio dello sconto

sulle detrazioni dal 41 al 36% e la riduzione al 10% dell'aliquota Iva sugli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'eventuale riduzione della detrazione non comporterà effetti perché gli sconti rileveranno nella dichiarazione 2007 sui redditi del 2006. Più complessa la gestione della riduzione dell'aliquota. L'ipotesi più difficile da gestire è che si stabilisca una data nel corso del 2006 a partire dalla quale vale la nuova aliquote. Due anni fa, invece, si stabilì che la riduzione operasse in modo retroattivo. In questo caso molti clienti chiederanno alle imprese la restituzione dell'Iva in più versata. Imprese che potranno evitare conseguenze negative dal punto di vista fiscale con l'emissione di una nota di variazione.

ENRICO BRIVIO

TELEFISCO 2006 ■ Le Entrate leggono in modo rigido i requisiti per la tassazione a parametro catastale

Mini-stretta sugli immobili

L'uso come abitazione non apre al nuovo regime se il fabbricato è censito come ufficio o negozio

Stretta del Fisco sulla tassazione in base al valore catastale delle compravendite di immobili che non sono iscritti in catasto come immobili a uso abitativo. Manica larga, invece, sull'applicazione del nuovo regime alle pertinenze.

Nel corso di Telefisco 2006 (si veda anche «Il Sole-24 Ore» di ieri) sono, infatti, arrivate alcune precisazioni operative dell'agenzia delle Entrate sul tema della tassazione delle compravendite di abitazioni fra privati e sull'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili. Queste puntualizzazioni sono molto rilevanti poiché nella pratica professionale si inizia a far fronte ai primi casi di applicazione di queste nuove procedure.

Disciplina applicabile senza vincoli per i passaggi di pertinenze

Il trasferimento delle pertinenze. La nuova disciplina sulla tassazione del valore catastale in luogo del prezzo si applica al trasferimento di abitazioni e relative pertinenze. In alcuni casi particolari avrebbe potuto essere qualche dubbio operativo, specialmente nell'ipotesi di trasferimento di un'abitazione con una pluralità di pertinenze (di identità o diversa natura) e di trasferimento di una pertinenza indipendentemente dal trasferimento di un'abitazione.

L'agenzia delle Entrate, da un lato, ha risposto che non esistono limiti né qualitativi né quantitativi alle pertinenze trasferite e, d'altro lato, che la pertinenza può anche essere trasferita autonomamente rispetto a un'abitazione: l'importan-

te, in entrambi i casi, è che si tratti effettivamente di pertinenze e che questo risulti dal rogito. Quindi non rileva il numero né la tipologia delle pertinenze trasferite né che esse circolino unitamente a un'abitazione.

La natura abitativa del bene trasferito. La nuova normativa sulla tassazione del valore catastale si applica al trasferimento di abitazioni. Un problema potrebbe essere quello del trasferimento di un'unità immobiliare di tipologia catastale diversa da quella abitativa, ma utilizzata in fatto come abitazione oppure quello del trasferimento di un'unità non abitativa (per esempio un ufficio) acquistata per essere destinata ad abitazione.

L'agenzia delle Entrate ha sostenuto che la nuova disciplina si applica solo al trasferimento dei fabbricati censiti nella tipologia abitativa e che pertanto rimangono

esclusi dal campo di applicazione della norma gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (per esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi).

Rivalutazione Istat. Nell'ipotesi di cessione di area edificabile da parte di un soggetto non imprenditore si considera quale plusvalenza la differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscalmente riconosciuto. Quest'ultimo può essere rappresentato: ■ dal prezzo di acquisto (se avvenuto per compravendita); ■ dal valore di donazione/successione (se la provenienza è a titolo gratuito); ■ dal valore dell'area risultante dalla pratica di rivalutazione effettuata in base all'articolo 7 della legge 448/2001 e successive proroghe.

A questi valori va poi sommato ogni altro costo inerente l'immobile venduto: per

esempio le imposte pagate per l'acquisto, l'onorario notarile e i costi di manutenzione/ristrutturazione. Per le aree, in particolare, si può trattare dei costi sopportati per indagini geologiche oppure per opere di consolidamento o recinzione.

L'articolo 68 del Tuir specifica che il prezzo di acquisto dell'area può essere rivalutato con l'applicazione della percentuale di variazione degli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati. Si tratta, quindi, di una previsione che inerte gli acquisti effettuati con compravendite, mentre nulla viene detto sulla rivalutabilità Istat del valore di acquisto mediante donazione o successione ereditaria (tanto meno l'articolo 68 si occupa del valore risultante dalla rivalutazione).

Plusvalenze: il valore fiscale per l'imposta fa i conti con l'Istat

L'agenzia delle Entrate ha precisato che anche al valore derivante dalla procedura di rivalutazione in base alla legge 448 si applica la variazione Istat: la previsione dell'articolo 68, riguardando esplicitamente il solo caso dell'acquisto oneroso, va dunque riferita a qualsiasi valore fiscalmente riconosciuto, indipendentemente dal fatto che esso discenda da acquisto oneroso, acquisto gratuito o da procedura di rivalutazione. Va ricordato che sull'applicabilità della variazione Istat anche ai valori di donazione/successione era già stata fatta chiarezza sia dalla Corte costituzionale (sentenza 328/2002) che dalla Corte di cassazione (sentenza 7419/2004).

ANGELO BUSANI

IN RETE LE INDICAZIONI DEGLI ESPERTI

Da domani si replica su Internet

Telefisco 2006 rilancia su Internet: la quindicesima edizione del convegno dell'Esperto risponde, svoltasi martedì con un pubblico record (oltre 50mila partecipanti), da appuntamento in Rete, con una doppia opportunità. Collegandosi al sito www.ilssole24ore.com/telefisco, i navigatori possono infatti consultare i chiarimenti forniti dagli esperti del Sole-24 Ore sui temi illustrati durante Telefisco. Ma da domani il convegno offre una replica speciale: venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 17.30, sempre sul sito del Sole-24 Ore, sarà infatti possibile rivedere l'intera giornata, che ha visto la partecipazione del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, e nel corso della quale sono stati illustrati i chiarimenti del dipartimento delle Politiche fiscali e dell'agenzia delle Entrate. Questa replica viene offerta a: — tutti coloro che hanno acquistato Telefisco 2006 in modalità streaming per la giornata di martedì; — tutti gli abbonati a Premium 24, l'offerta telematica del Sole-24 Ore che comprende articoli, approfondimenti, dossier, quotazioni in tempo reale. L'esperto risponde e molto altro ancora (per informazioni <http://premium.ilssole24ore.com>).



Dal sito al Cd rom. La home page del sito di Telefisco 2006 (sopra) e il Cd rom con il Testo unico in vendita insieme al Sole-24 Ore dal 18 febbraio

CHIARIMENTI

Rivalutazioni, ammesso il versamento unico

Continuiamo la pubblicazione delle risposte dell'agenzia delle Entrate e delle indicazioni del dipartimento delle Politiche fiscali ai quesiti di Telefisco 2006. Come di consueto, le risposte saranno riprese in una prossima circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze (la prima parte è stata pubblicata sul Sole-24 Ore di ieri).

Concordato

1 ■ Modalità di adeguamento 2003-2004

D. Ritieni l'Agenzia che sia possibile avvalersi della definizione per i periodi d'imposta 2003 e 2004, ai sensi del comma 510 e seguenti della Finanziaria 2006, anche per uno solo dei due periodi d'imposta?

R. Stante il dettato normativo, si è del parere che il contribuente che abbia aderito alla proposta di programmazione fiscale possa avvalersi della definizione disciplinata ai commi 510 e seguenti della legge n. 266 del 2005 anche per uno solo dei due periodi di imposta interessati.

2 ■ Irrilevanza delle perdite

D. Riguardo la previsione (comma 516) che dispone l'irrelevanza delle perdite e il divieto di riporto a nuovo delle stesse, l'agenzia delle Entrate può confermare che il principio è lo stesso del concordato ex articolo 7 della legge 289/2002, per cui possono ritenersi validi i chiarimenti forniti a proposito di tale definizione (ad esempio, circolare 12/E/2003)?

R. In relazione al trattamento delle perdite disciplinato al comma 516 della legge n. 266 del 2005, si ritiene che il dettato normativo si riferisca anche alle perdite riportate da periodi di imposta precedenti. In relazione alla corretta individuazione delle perdite in argomento, si richiama, per quanto compatibile, l'interpretazione fornita in materia di adesione all'istituto di cui all'articolo 7 della legge 289 del 2002, al punto 4.6.3 della circolare n. 12/E/03.

Indagini bancarie

1 ■ Gli adempimenti per l'attività di cambio

D. Siamo una società che svolge attività di cambiavaluta. Gli adempimenti previsti in materia di indagini finanziarie, a decorrere dal 1° marzo 2006, riguardano solamente i nostri clienti residenti in Italia ovvero le rilevazioni devono essere operate, e possono essere richieste dall'amministrazione finanziaria, anche per i non residenti che cambiano valuta presso i nostri sportelli?

R. La rilevazione riguarda sia i soggetti residenti che i non residenti. In particolare per questi ultimi, i dati da rilevare sono: ■ per i contribuenti persone fisiche, il codice fiscale o, se mancante, il nome, il cognome, la data di nascita e lo Stato di residenza; ■ per gli altri contribuenti, il codice fiscale o, se mancante, la denominazione e lo stato di residenza.

2 ■ Gli "altri intermediari" e il monitoraggio

D. L'elenco contenuto nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 individua i soggetti cui possono essere richieste informazioni rilevanti ai fini delle indagini finanziarie. Chi sono gli "altri intermediari" indicati al punto 16 dell'allegato 3? Quali operazioni devono essere monitorate dalle holding di partecipazione o cassette forti di famiglia? Tutti gli intermediari indicati nell'allegato 3 devono entro il 28 febbraio comunicare la casella di Pec all'agenzia delle Entrate?

R. Il codice 16 è un codice residuale che ha una doppia valenza: 1) tradurre operativamente la norma (articolo 7, Dpr n. 605 del 29 settembre 1973) nella parte in cui recita: «... nonché ogni altro operatore finanziario ...»; 2) prevedere in relazione alla nuova disciplina nuove figure di intermediari che, eventualmente, dovessero configurarsi in futuro. Le operazioni oggetto di monitoraggio da parte

delle holding di partecipazione sono classificate e contenute nella tabella generale delle operazioni, allegato n. 1, al provvedimento del 22 dicembre 2005. Tutti gli intermediari, indicati nell'allegato 3 al provvedimento del 22 dicembre 2005 devono comunicare la loro casella di Pec entro il 28 febbraio 2006.

3 ■ Solidarietà passiva Iva

D. Ho acquistato un personal computer a una vendita promozionale, pagandolo quindi a un prezzo inferiore a quello del suo effettivo valore di mercato. Posso essere considerato responsabile in caso di mancato versamento, da parte del cedente, dell'Iva dovuta sull'acquisto? Se sì, quale prova contraria posso fornire per vincere la presunzione tenuto conto del fatto che il valore normale di questi beni sul mercato è totalmente indefinibile?

R. Premesso che la disposizione dell'articolo 60-bis del Dpr n. 633 del 1972 si applica soltanto nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, si precisa che la responsabilità solidale incontra i limiti fissati nel comma 3, tra i quali la sussistenza di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, quali la presenza di campagne promozionali, peraltro disciplinate dalle norme vigenti in materia di commercio.

Rivalutazioni di beni

1 ■ Rivalutazione, comma 469

D. Si può confermare anche per la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal comma 469 dell'articolo unico della legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005) che, oltre alla rivalutazione vera e propria (con iscrizione di nuovi valori), è stato riaperto anche il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (articolo 14 della legge 342 del 2000) con possibilità di riallineare valori civili e fiscali nel caso in cui i primi non fossero riconosciuti ai fini tributari?

R. Il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio costituisce una disciplina speciale che integra il regime della rivalutazione dei beni

di impresa. Il comma 469 della finanziaria fa riferimento alla rivalutazione dei beni d'impresa di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, riaprendone i termini. Poiché nell'ambito della sezione II è inclusa anche la disciplina del riallineamento, si ritiene che anche con riferimento a tale disciplina i termini siano riaperti. A conferma della possibilità di riallineare i valori fiscali a quelli civili può essere invocato anche il disposto del comma 473 che, sia pur con riferimento alla rivalutazione delle aree fabbricabili, permette l'applicazione, ove compatibili delle norme di cui agli «articoli da 10 a 15» della legge n. 342/2000, ivi compresa quella recata dall'articolo 14 che tratta del riallineamento dei valori.

2 ■ Restano le regole precedenti

D. Poiché il maggior valore iscritto in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e tenuto conto che tale norma ricorda l'articolo 3 della legge 448 del 2001 che aveva esteso la disposizione originaria della rivalutazione, con una disposizione analoga con riferimento agli effetti (anche se in quel caso la decorrenza scattava dal secondo esercizio), si conferma che si possono riutilizzare i chiarimenti che sono stati forniti nel caso analogo citato e in particolare nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002?

R. Si ritiene di sì.

3 ■ Versamento imposta sostitutiva

D. L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, nel seguente modo: ■ il 10% nel 2006; ■ il 45% nel 2007; ■ il 45% nel 2008. Cosa succede se viene versata immediatamente e non si rispetta l'avverbio obbligatoriamente?

R. Si ritiene possibile effettuare il versamento

dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste.

4 ■ Valide le vecchie istruzioni

D. Si confermano anche a proposito della disposizione in oggetto le risposte fornite nella circolare n. 33 del 15 luglio 2005 con riferimento a: ■ riserve affrancate e presunzione assoluta di distribuzione di cui all'articolo 47 comma 1 ultimo periodo del Tuir;

■ tassazione in capo ai soci delle somme distribuite secondo le regole ordinarie di tassazione dei dividendi;

■ regole per gli affrancamenti delle società di persone.

R. Sì, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta contenute nell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si veda circolare 15 luglio 2005, n. 33/E).

Il richiamo alla disposizione contenuta al comma 475 della legge 311/2004, fa sì che la riserva costituita in seguito alla rivalutazione effettuata in base alla Finanziaria 2006, qualora affrancata, risulti liberamente distribuibile e non concorra a formare il reddito imponibile del soggetto che procede alla distribuzione medesima. Il medesimo comma 475 dispone che la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari all'imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione.

Va altresì osservato che poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra quelle di utili, in caso di distribuzione delle riserve medesime il socio tasserà l'importo percepito secondo le regole ordinarie previste per i dividendi. Conseguentemente:

■ se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta al di fuori di un'attività d'impresa il dividendo concorrerà, in misura pari al 40 per cento del suo ammontare, alla formazione del reddito complessivo del socio in caso di

partecipazione qualificata ovvero verrà assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento se la partecipazione non è qualificata;

■ se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta nell'ambito di un'attività d'impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito d'impresa del socio in misura pari al 40 per cento del suo ammontare;

■ se il socio è un soggetto Ires il dividendo concorrerà alla formazione del reddito in misura pari al 5 per cento del suo ammontare. Va altresì evidenziato che confluito le riserve affrancate tra quelle di utili, in caso di distribuzione troverà applicazione anche per tali riserve la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d'imposta).

In forza del richiamo operato dalla Finanziaria 2006 al comma 477 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2005, consegue che l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

Il medesimo comma 477 prevede altresì che se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del Codice civile (il quale disciplina la convocazione dell'assemblea straordinaria), con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo Codice secondo cui: «l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale».

Viene infine previsto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005).

CONTINUA A PAG. 24